

## STATUTO

**"BAGGIO FORNITURE  
TECNICHE S.R.L. SOCIETA'  
BENEFIT" IN FORMA  
ABBREVIATA "BAGGIO  
FORNITURE TECNICHE S.R.L.  
SB"**

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: QUARTO D'ALTINO VE VIA  
MANZONI 8-12

Numero REA: VE - 373236

Codice fiscale: 04187210275

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

### Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-07-2013 - Statuto completo .....	2
Parte 2 - Protocollo del 07-01-2015 - Modifica .....	10
Parte 3 - Protocollo del 20-01-2023 - Modifica .....	11

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo si richiama il disposto dell'art. 1, comma 1/bis e nota 1/bis, della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 642/72.

### **COSTITUZIONE DI SOCIETA'**

#### **IN ACCOMANDITA SEMPLICE**

Con il presente atto da rimanere depositato fra gli originali del Notaio che ne autenticherà le firme i sottoscritti:

BAGGIO MATTEO, nato a Venezia (VE) il 30 aprile 1986, residente a Quarto d'Altino (VE),  
Via Concordia n. 9/A int. 3,

Codice Fiscale BGG MTT 86D30 L736S,

BAGGIO CARLO, nato a Venezia (VE) il 13 novembre 1958, residente a Quarto d'Altino  
(VE), Via A. Manzoni n. 17/7,

Codice Fiscale BGG CRL 58S13 L736Z,

NICOLETTI ROSANNA, nata a Venezia (VE) il 10 dicembre 1962, residente a Quarto  
d'Altino (VE), Via A. Manzoni n. 17/7,

Codice Fiscale NCL RNN 62T50 L736D,

tutti cittadini italiani;

convengono e stipulano quanto segue:

#### **ARTICOLO 1**

E' costituita tra i signori BAGGIO MATTEO, BAGGIO CARLO e NICOLETTI ROSANNA  
una Società in accomandita semplice sotto la ragione sociale di:

**"BAGGIO FORNITURE TECNICHE di Baggio Matteo & c. s.a.s."**

nella quale i soci BAGGIO MATTEO e BAGGIO CARLO assumono la veste di soci accomandatari, e l'altro socio signora NICOLETTI ROSANNA, assume la veste di socio accomandante.

## **ARTICOLO 2**

La società ha sede in Quarto d'Altino (VE) e, ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese in Via Concordia n. 9/A int. 3.

Essa potrà anche istituire altrove unità locali, rappresentanze ed uffici.

## **ARTICOLO 3**

Il capitale della società è fissato in Euro 5.000,00 (cinquemila virgola 00) sottoscritto dai soci nella maniera seguente:

BAGGIO MATTEO per Euro 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta/00), pari al 55% (cinquantacinque per cento) del capitale sociale;

BAGGIO CARLO per Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale;

NICOLETTI ROSANNA per Euro 2.000,00 (duemila/00), pari al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale.

## **ARTICOLO 4**

La società ha per oggetto oggetto l'attività di commercio all'ingrosso e di rappresentanza di macchine utensili, attrezzature industriali, utensileria meccanica, strumenti metrologici, impianti di aspirazione, sia nuovi che usati.

La società potrà concedere in via occasionale e non prevalente garanzie, avalli, fidejussioni

anche a terzi, nonchè compiere nel rispetto della legge 5.7.1991 n. 197 tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie, opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà svolgere in genere ogni attività che sia comunque connessa o complementare a quelle sopra specificate e potrà assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altri enti o società aventi oggetto analogo od affine al proprio.

#### **ARTICOLO 5**

La durata della società viene fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e sarà tacitamente prorogata di anno in anno qualora sei mesi prima della scadenza originaria o prorogata, non venga data disdetta da un socio all'altro socio mediante lettera raccomandata A.R.

La società potrà anche essere anticipatamente sciolta per consenso unanime di tutti i soci.

#### **ARTICOLO 6**

La gestione e l'amministrazione della società spettano ai soci accomandatari, i quali sono investiti dalla firma sociale e della rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio, con firma disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione e con firma congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione.

Gli amministratori potranno rilasciare procure speciali ai soci accomandanti e a terzi.

L'attività svolta dagli amministratori a favore della società potrà essere remunerata con un compenso da stabilirsi annualmente prima dell'inizio di ogni anno solare e per il primo anno prima dell'inizio dell'attività.

Gli amministratori vengono autorizzati fin d'ora ad utilizzare per il proprio mandato autovetture proprie e potranno chiedere alla società il rimborso spese di trasferta ed i rimborsi chilometrici in base alle tariffe A.C.I.

Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio solare a cura dei soci gerenti, sarà compilato il rendiconto sociale con il relativo conto economico e presentato ai soci accomandanti a norma di quanto disposto dall'art. 2320 ultimo comma del C.C.

#### **ARTICOLO 7**

Le quote sociali sono cedibili per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci, salvo comunque il diritto di prelazione a favore degli altri soci, diritto da esercitarsi entro quindici giorni dalla notizia dell'intenzione a cedere la quota.

Nel caso di morte, fallimento, interdizione, o altra causa che impedisca a un socio accomandatario di svolgere la propria attività, i soci provvederanno a nominare tra gli accomandanti o tra gli eredi del defunto un nuovo socio accomandatario e, in caso di assenza di altro socio accomandatario superstite, o in caso di mancata nomina entro sei mesi dalla morte dell'accomandatario, gli altri soci provvederanno a sciogliere la società.

Nel caso di morte di un socio, sia accomandatario che accomandante, i soci superstiti avranno il diritto alternativo o di continuare la Società con gli eredi del socio defunto, purché questi siano rappresentati da un'unica persona e vi consentano, o di liquidare agli eredi la quota spettante al loro autore con una somma di denaro da determinarsi in base all'ultimo bilancio e da pagarsi entro un anno dalla morte senza interessi, ovvero potranno sciogliere la società come previsto dall'art. 2284 C.C..

### **ARTICOLO 8**

Il socio puo' recedere dalla società ai sensi dell'art. 2285 del Codice Civile dando preavviso agli altri soci almeno tre mesi prima mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Al socio uscente spetta la liquidazione della sua quota calcolata sulla base del patrimonio netto della società a valori correnti e riferito alla data della formale comunicazione di recesso. La liquidazione dell'intera quota spettante al socio uscente verrà erogata dalla società entro e non oltre mesi 6 dalla data di stipula dell'atto di recesso.

### **ARTICOLO 9**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2013. A cura dei soci accomandatari verrà compilato alla chiusura dell'esercizio sociale l'inventario ed il bilancio che dovranno essere presentati ai soci accomandanti per l'approvazione.

### **ARTICOLO 10**

Gli utili netti così determinati saranno divisi tra i soci in misura proporzionale alle rispettive quote di capitale possedute. Nella stessa misura saranno ripartite le perdite ferma tuttavia la responsabilità dei soci accomandanti limitatamente alla quota di capitale sottoscritta.

### **ARTICOLO 11**

I soci, per l'ulteriore, eventuale fabbisogno finanziario della società e nel rispetto della normativa vigente, provvederanno con versamenti proporzionali alla loro quota di partecipazione.

Le somme così versate, saranno considerate in conto finanziamenti e, su di esse, non spetterà

ai soci alcun interesse compensativo.

#### **ARTICOLO 12**

I soci accomandatari non potranno in alcun modo svolgere per conto proprio attività concorrente con quella della società, né partecipare quale soci illimitatamente responsabili in altre società concorrenti, a meno che siano a ciò autorizzati dagli altri soci per iscritto.

#### **ARTICOLO 13**

Venendosi a sciogliere per qualsiasi motivo ed in qualsiasi tempo il rapporto sociale, i soci determineranno, di comune accordo, le modalità della liquidazione e ne nomineranno l'organo determinandone i poteri.

Ove, alla data dello scioglimento non esistessero passività, i soci potranno evitare la fase della liquidazione, nel caso in cui fosse già stato realizzato, pendente la società, il patrimonio sociale o nel caso in cui i soci decidessero di ripartirsi in natura detto patrimonio in proporzione alle loro quote.

#### **ARTICOLO 14**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci, o fra alcuni di essi, i loro eredi e la Società, circa l'interpretazione ed applicazione del presente contratto, sarà rimessa al giudizio inappellabile di tre arbitri amichevoli compositori, da nominarsi dal Presidente della Consiglio Notarile, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società.

#### **ARTICOLO 14**

Per quanto non previsto e diversamente regolato dal presente atto valgono le disposizioni di legge in materia di società in accomandita semplice.

## ARTICOLO 15

Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico della società.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to: ROSANNA NICOLETTI

F.to: CARLO BAGGIO

F.to: MATTEO BAGGIO

Repertorio n. 93196

Raccolta n. 26564

### AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritto dottor Giacomo Pecorelli, Notaio in Roncade, iscritto presso il Collegio Notarile di Treviso che i signori:

BAGGIO MATTEO, nato a Venezia (VE) il 30 aprile 1986, residente a Quarto d'Altino (VE),  
Via Concordia n. 9/A int. 3,

BAGGIO CARLO, nato a Venezia (VE) il 13 novembre 1958, residente a Quarto d'Altino  
(VE), Via A. Manzoni n. 17/7,

NICOLETTI ROSANNA, nata a Venezia (VE) il 10 dicembre 1962, residente a Quarto  
d'Altino (VE), Via A. Manzoni n. 17/7;

delle cui identità personali, io Notaio sono certo, hanno qui apposto alla mia presenza, le loro firme, in calce e a margine all'atto che precede di cui io Notaio ho dato loro lettura alle ore 12.00 del giorno 5 (cinque) luglio 2013 (duemilatreddici) in Roncade, nel mio studio notarile sito in Via Roma n. 110/A.

F.to: GIACOMO PECORELLI L.S.



**Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 22/2/2007 mediante modello unico informatico.**

**COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO**

**ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23**

**COMMI 3, 4 E 5 DEL D.LGS. N. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO**

**REGISTRO DELLE IMPRESE.**

- che il signor BAGGIO MATTEO intende donare parte della sua quota di partecipazione nella sopra citata società al signor BAGGIO CARLO, e precisamente una quota pari a nominali Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00);  
- che la signora NICOLETTI ROSANNA presta il suo consenso all'operazione.  
Quanto sopra premesso forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

si conviene quanto segue:

1 - il signor BAGGIO MATTEO dona al signor BAGGIO CARLO, che accetta, parte della sua quota di partecipazione nella sopra citata società e precisamente una quota di nominali Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) pari al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale.

Per effetto della donazione il donatario rimane investito di ogni diritto azione e ragione al donante spettante nei confronti della società in proporzione alla quota ricevuta e così in particolare del diritto di partecipazione agli utili con effetto dall'esercizio in corso e alla divisione del patrimonio sociale alla cessazione della società, nonchè dell'obbligo di assumere eventuali oneri e passività.

A seguito della donazione di cui sopra l' articolo 3 dei patti sociali della predetta società risulta così modificato:

### **ARTICOLO 3**

Il capitale della società è fissato in Euro 5.000,00 (cinquemila/00) sottoscritto dai soci nella maniera seguente:

BAGGIO MATTEO per Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), pari al 30% (trenta per cento) del capitale sociale;

BAGGIO CARLO per Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), pari al 30% (trenta per cento) del capitale sociale;

NICOLETTI ROSANNA per Euro 2.000,00 (duemila/00), pari al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale.

Fermo ed invariato tutto il resto.

Ai fini fiscali le parti dichiarano:

- che il valore della quota donata è di Euro 5.000,00 (cinquemila/00);

- che il signor BAGGIO MATTEO è figlio del signor BAGGIO CARLO; - che la presente è la prima donazione tra gli stessi;

- che in virtù della Legge 27.12.2006 n. 296 che ha apportato alcune modifiche alla disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, il donatario dichiara di proseguire l'esercizio dell'attività di impresa nei termini indicati dal predetto articolo al fine di poter godere dei relativi benefici fiscali.

Le spese del presente atto e quelle consequenziali sono a carico del donatario.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e alla presenza delle testimoni, ne ho dato lettura ai Componenti, che da me interpellati lo hanno in tutto confermato.

Scritto parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e parte di mia mano, esso occupa pagine due e quanto della presente di un foglio.

F.to: CARLO BAGGIO

F.to: ROSANNA NICOLETTI

virgola zero zero);

> al signor BAGGIO FILIPPO per Euro 750,00 (settecentocinquanta virgola zero zero);

> alla signora NICOLETTI ROSANNA per Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero).

Viene conseguentemente modificato l'articolo 3 (tre) dei Patti Sociali.

Il nuovo socio signor BAGGIO FILIPPO assume la qualifica di socio accomandatario, al quale spettano i poteri indicati dall'articolo 6 (sei) dei Patti Sociali.

Il signor BAGGIO FILIPPO dichiara di accettare la carica a lui conferita e chiede l'iscrizione della nomina a sensi di legge, precisando che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2382 del Codice Civile.

Fermo ed invariato tutto il resto comprese la gestione e l'amministrazione della società che spettano ai soci accomandatari, i quali sono investiti dalla firma sociale e della rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio, con firma disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione e con firma congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione.

Gli amministratori potranno rilasciare procure speciali ai soci accomandanti e a terzi.

Le spese dell'atto presente, annesse e dipendenti, sono a carico della società.